

Il continuo sviluppo ed **evoluzione del Codice di Prevenzione Incendi**: analisi della versione emanata con il D.M. 18/10/2019

◉ a cura di Ing. **Giuseppe G. Amaro**, fondatore GAe Engineering S.r.l.

Parte 8^a • **Analisi sezione V1**
Aree a rischio specifico
• **Analisi sezione V3**
Vani degli ascensori

◉ **L'abstract**

Con questo articolo si dà il via, dopo aver analizzato le RTO, all'analisi delle regole tecniche verticali "RTV" collegate al nuovo Codice di prevenzione incendi versione 2019. In particolare, il presente articolo, analizza le tre sezioni "V1 Aree a rischio specifico", "V2 Aree a rischio per atmosfere esplosive" e "V3 Vani degli ascensori" che si differenziano dalle note regole tecniche verticali successive in quanto riferite non ad "attività soggette" ma ad ambiti specifici soggetti a particolari rischi e di notevole rilevanza ai fini della sicurezza antincendio quando presenti all'interno di un'attività soggetta.

Introduzione

La diffusione della cultura della sicurezza, insieme alla prevenzione incendi ed al soccorso tecnico urgente sono sicuramente tra gli obiettivi su cui il legislatore ha posto maggiormente l'attenzione al fine di poter regolamentare, in maniera unitaria, il corpo normativo riferibile alla sicurezza in caso d'incendio. A tal proposito negli ultimi anni si sono succeduti diversi sviluppi della materia attraverso il ricorso a specifici decreti che hanno riguardato la materia antincendio. Tra su tutti il D.M. 3 agosto 2015, il D.M. del 12 aprile 2019 e il D.M. 18 ottobre 2019, quest'ultimi due hanno di fatto riscritto il Codice Prevenzione Incendi



del 2015 decretando la fine del doppio binario per la maggior parte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e diventando il punto di riferimento per lo sviluppo della progettazione antincendio e per la gestione di questo particolare rischio. Nello specifico l'aggiornamento e perfezionamento, della prima versione del Codice, che si è concretizzata con la pubblicazione del D.M. 18/10/2019 "Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», ha

coinvolto tutte le sezioni della precedente versione. Nella prima versione del Codice sono state inserite tra le RTV anche quelle relative a: Aree a rischio specifico, Aree a rischio per atmosfere esplosive e Vani degli ascensori che, per loro particolare caratteristica si discostano dallo schema standard di una "vera" RTV. Anche il nuovo Codice riporta le suddette sezioni apportando delle lievi modifiche che di seguito saranno illustrate distinguendo, all'interno dell'articolo, le tre sezioni "V1 Aree a rischio specifico", "V2 Aree a rischio per atmosfere esplosive" e "V3 Vani degli ascensori".



● Giuseppe G. Amaro, libero professionista

Si laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica presso l'Università degli Studi di Palermo nel 1982. Dal 1984 al 1995 ha svolto l'attività di funzionario tecnico della carriera direttiva del C.N.VV.F. presso il Comando dei VV.F. di Torino. Dal 1996 ad oggi svolge attività libero professionale nel settore specifico della sicurezza antincendio, nei cantieri temporanei e mobili, della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nel settore della manutenzione e della valutazione di impatto ambientale, della direzione lavori. Nell'ambito di progetti e realizzazioni che hanno visto applicazioni particolari nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio si annoverano: Torre Intesa San Paolo Torino – Palazzo Italia Milano – Area ex Michelin Muse e Biblioteca Trento – Porta Nuova Garibaldi Milano – Centro Commerciale Carrefour Nichelino – Nuovo centro Direzionale ENI San Donato – Nuova sede uffici Prysmian Milano. Nel 2009 ha fondato GAE engineering srl società che sviluppa, sotto la sua direzione tecnica, progetti ed applicazioni innovative nel settore della sicurezza in caso d'incendio.

V.1 – Aree a rischio specifico

Le aree a rischio specifico sono molto numerose e varie, e sono in genere caratterizzate da problematiche molto diverse tra loro. Sono aree/porzioni dell'attività caratterizzate da rischio d'incendio diverso rispetto a quello tipico dell'attività principale, (ad esempio depositi; archivi; laboratori; impianti di distribuzione gas; impianti di condizionamento/ventilazione; etc..).

Per tali aree non è possibile definire un insieme di misure antincendio unificato e idoneo per tutti i casi. Il Codice identifica "misure antincendio minime" che il progettista, sulla base delle caratteristiche specifiche dell'attività, della valutazione del rischio incendio conseguente e di opportuni criteri esamina, e sceglie quelle ritenute più idonee.

Il Codice, nella nuova versione amplia ad esempio l'elenco dei criteri, non esaustivi, ma comunque utili al professionista per individuare le aree a rischio specifico. La prima novità/modifica sulla quale si vuole porre l'attenzione è quella introdotta al punto V.1.1 "Scopo e campo di applicazione" con l'integrazione e dettaglio dei criteri utili al professionista per l'identificazione delle suddette aree.

Vengono infatti inseriti i seguenti ulteriori punti all'elenco già presente nel vecchio Codice allo scopo di definire ulteriormente le aree a rischio specifico:

- e. le aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
- f. le aree in cui vi è la presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
- g. le aree in cui vi è la presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell'incendio;
- h. gli ambiti dell'attività con R ambiente significativo

Si vuole evidenziare altresì come nel vecchio Codice venivano indicate sia le aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione

b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione;

Mentre nel nuovo Codice sono indicate allo stesso punto le sole aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose

b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;

Comunque alcune di queste aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'esplosione possono essere assimilabili alle aree con presenza di fluidi di processo in pressione (*punto e*) e con le aree con presenza di reazioni chimiche pericolose (*punto g*) indicate nella nuova versione Codice.

Al punto V1.2 "Strategia antincendio" vengono dati ulteriori riferimenti al professionista in merito alla valutazione del rischio e all'individuazione delle aree a rischio specifico, attraverso l'utilizzo di informazioni desumibili dai documenti inerenti alle schede di sicurezza di sostanze o miscele pericolose, alle norme applicabili e alle specifiche e ai manuali sugli impianti o macchine. Inoltre, è importan-

te rilevare l'inserimento nella nuova versione della V.1 del Codice di un elenco di misure di sicurezza la cui applicabilità deve essere sempre valutata dal progettista in relazione alle risultanze della valutazione dei rischi.

In particolare, le misure cui è richiesta la valutazione di applicabilità all'area a rischio specifico oggetto della progettazione in esito alle risultanze della valutazione del rischio sono di seguito riportate:

- ▶ Che le aree a rischio specifico risultino compartimentate per distinti ambiti aventi caratteristiche di rischio omogeneo.
- ▶ Che possano essere interposte distanze di separazione, che si possano ridurre le superfici lorde di compartimento così come siano da preferire l'ubicazione delle aree a rischio specifico in compartimenti fuori terra o su piani poco interrati.
- ▶ Che possa essere applicato un livello di prestazione pari a III per il controllo dell'incendio, rispetto al precedente livello minimo pari a II.
- ▶ Che possano essere adottati accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose.
- ▶ Che possa essere prevista l'installazione di sistemi a bordo macchina per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo, con funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi.
- ▶ Che possa essere necessario effettuare la valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2).
- ▶ Che possa essere considerata l'adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose (ad esempio bacini di contenimento, disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti, inserimento di valvole di eccesso di flusso, intercettazioni auto-

>

TECNIDRO



Fire Protection Valves

 dal 1987

Produzione italiana di valvole automatiche per sistemi antincendio ad acqua e schiuma



Impianti a diluvio
Impianti schiuma
Water mist
Controllo monitori
Lame d'acqua
Reti idranti

Controllo livello serbatoi
Regolazione pressione
Sfioro sovrappressioni



ISO
9001

CE

TECNIDRO S.r.l.

Via Girolamo Gastaldi, 26F
16163 - Genova - IT
www.tecnidro.com

matiche e manuali dei sistemi di distribuzione, incamiciatura delle tubazioni, ...).

- ▶ Che possa essere considerata l'adozione di accorgimenti per limitare l'impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose (ad esempio distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali, ...).
- ▶ Che possa essere considerata l'adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi (ad esempio: allarmi di massimo livello per i serbatoi, ...).
- ▶ Che sia predisposta la formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi.
- ▶ Che sia prevista la disponibilità di specifiche attrezzature di soccorso, dispositivi di protezione collettiva e individuale.

Da notare infine come nella nuova versione non viene indicata come misura antincendio di cui debba essere valutata l'applicazione "la predisposizione di sistemi per il controllo di fumo e calore con livello di prestazione non inferiore a II", misura citata, invece, nella precedente versione del Codice.

V.2 – Aree a rischio per atmosfere esplosive

Variazione molto importante introdotta dal D.M.18/10/2019 è la possibilità, laddove non fosse possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d'accensione, di analizzare la riduzione della probabilità di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione secondo gli approcci ALARP (As Low As Reasonably Practicable) o ALARA (As Low As Reasonably Achievable).

ALARP, che sta per "basso come ragionevolmente praticabile", o ALARA "basso come ragionevolmente raggiungibile", è un termine spesso usato nella regolamentazione e nella gestione dei sistemi critici

per la sicurezza e di sicurezza coinvolta. Il principio ALARP è che il rischio residuo deve essere ridotto per quanto ragionevolmente praticabile. I termini derivano dalla legislatura sulla salute nel Regno Unito.

Affinché un rischio sia ALARP, deve essere possibile dimostrare che il costo necessario per ridurre ulteriormente il rischio sarebbe grossolanamente sproporzionato rispetto al beneficio ottenuto. Il principio ALARP deriva dal fatto che tempo, sforzi e denaro infiniti potrebbero essere spesi nel tentativo di ridurre a zero un rischio. Non dovrebbe essere inteso come una semplice misura quantitativa di beneficio contro il danno. È più una delle migliori pratiche comuni di giudizio dell'equilibrio tra rischio e di beneficio sociale.

Se venisse utilizzato il principio ALARP, esso potrebbe non avere le stesse implicazioni del Regno Unito, in quanto "ragionevolmente praticabile" può essere interpretato secondo la cultura locale, senza introdurre il concetto di grossolana sproporzione. È molto importante che la valutazione dei sistemi sia effettuata tenendo a mente lo scopo principale dell'analisi, ossia la protezione delle persone e delle cose negli ambiti enunciati nella regola tecnica verticale in oggetto. Sempre all'interno del primo paragrafo V.2.1 vengono chiariti ed esplicitati, rispetto alla vecchia versione del Codice, gli "strumenti" con cui conseguire gli obiettivi sopra elencati, ovvero:

- a. la valutazione del rischio esplosione, definita nello specifico al paragrafo V.2.2;
- b. l'adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali, definite al paragrafo V.2.3.

Il nuovo Codice riscrive il paragrafo V.2.2.3 rispetto al vecchio Codice. Ne cambia anche il titolo e vengono introdotti, nella tabella V.2.1 "Classificazione delle zone con presenza di atmosfera esplosiva" gli indici di PROBABILITÀ (eventi/anno) e DURATA ➤

MANUTENZIONI ANTINCENDIO
RAPIDE E SENZA ERRORI

TAYLOR[®]

APP+GESTIONALE

Sempre più potente. Sempre più scalabile.

- ✓ Area Riservata per i clienti
 - ✓ Visualizza i dispositivi su planimetrie
 - ✓ Geolocalizza gli interventi su mappe
 - ✓ Gestisci i corsi di formazione
 - ✓ Fatturazione Elettronica one-click
- ...e molto altro ancora!



0735 751031 | www.taylorsoftware.it

 **Infoservice**
soluzioni software

 **ZUCCHETTI**
Partner

Tabella V.2-1 Classificazione delle zone con presenza di atmosfera esplosiva in termini di livelli di pericolo, probabilità e durata

Zona per la presenza di gas, vapori e nebbie	Zona per la presenza di polveri	Definizione del livello di pericolo
0	20	Luogo in cui un'atmosfera esplosiva è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente (il pericolo è presente sempre o frequentemente)
1	21	Luogo in cui è probabile che un'atmosfera esplosiva si presenti occasionalmente durante il funzionamento normale (il pericolo è presente talvolta)
2	22	Luogo in cui è improbabile che un'atmosfera esplosiva si presenti durante il normale funzionamento, ma che, se si presenta, persiste solo per un breve periodo (il pericolo è presente raramente o quasi mai)
NE		Luogo in cui il volume dell'atmosfera esplosiva è di estensione trascurabile (<i>negligible extent</i>).

Tabella V.2-1 Classificazione delle zone con presenza di atmosfera esplosiva

Zona per la presenza di gas, vapori e nebbie	Zona per la presenza di polveri	Classificazione delle aree a rischio di esplosione	P [1]	D [2]
0	20	Luogo in cui un'atmosfera esplosiva è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente (il pericolo è presente sempre o frequentemente)	$P > 10^{-1}$	$D > 10^3$
1	21	Luogo in cui è probabile che un'atmosfera esplosiva si presenti occasionalmente durante il funzionamento normale (il pericolo è presente talvolta)	$10^{-3} < P \leq 10^{-1}$	$10 < D \leq 10^3$
2	22	Luogo in cui è improbabile che un'atmosfera esplosiva si presenti durante il normale funzionamento, ma che, se si presenta, persiste solo per un breve periodo (il pericolo è presente raramente o quasi mai)	$10^{-5} < P \leq 10^{-3}$	$10^{-1} < D \leq 10$
NP		Luogo in cui è trascurabile la probabilità di presenza dell'atmosfera esplosiva (<i>negligible presence</i>). Le zone NP sono considerate non pericolose.	$P < 10^{-5}$	-
NE		Luogo in cui il volume dell'atmosfera esplosiva è di estensione trascurabile (<i>negligible extent</i>). Generalmente le zone NE sono considerate non pericolose.	-	-

[1] Probabilità P di presenza su base annua [eventi/anno]
 [2] Durata D di presenza ATEX su base annua [ore/anno]

Figura 1 | Confronto Tabella V.2-1 del Codice versione 2015 e del Codice versione 2019

(ore/anno) per le varie zone GAS (0,1,2) e POLVERI (20,21,22). Nella medesima tabella viene introdotto un nuovo luogo NP che si riferisce ai luoghi dove la probabilità di presenza di un'atmosfera esplosiva è trascurabile.

Nella nuova versione del Codice è inoltre inserito il nuovo paragrafo V.2.2.6 "Quantificazione del livello di protezione" in cui si precisa che il livello di

protezione contro le esplosioni è adeguato quando si verifica il fallimento di tre mezzi di protezione indipendenti, affinché un'atmosfera esplosiva possa essere innescata da una sorgente di accensione efficace. Questo indica che dovremmo avere, ad esempio, l'inadeguatezza contemporanea delle misure di prevenzione, protezione e gestionali se tali misure possono essere considerate "mezzi di protezione

indipendenti". Il paragrafo V.2.3 "Misure di prevenzione, protezione e gestionali, nella versione 2019 del Codice raduna sotto lo stesso capitolo i prodotti, gli impianti (nuova sezione introdotta) e le opere da costruzione per resistere alle esplosioni.

Nel precedente decreto, nella sezione in oggetto (V.2.3) venivano riportate solo le misure di tipo organizzativo (Tabella V.2.3) e le misure impiantistiche (Tabella V.2.4). Ne nuovo decreto le misure > sono definite in specifiche e distinte tabelle:

Tabella V.2-3 Misure di prevenzione

Misure di prevenzione

Riduzione del numero di sorgenti di emissione presenti sui sistemi di contenimento, della probabilità di rilascio in ambiente o della durata del rilascio di sostanze infiammabili.
Realizzazione di sistemi di dispersione, diluizione o bonifica dei rilasci di sostanze infiammabili in ambiente in modo da conseguire uno dei seguenti obiettivi:

- mantenere la concentrazione delle miscele potenzialmente esplosive al di fuori dei limiti di esplosività;
- ridurre l'estensione dell'atmosfera pericolosa a volumi trascurabili, secondo le norme applicabili, ai fini delle conseguenze in caso di accensione;
- confinare l'atmosfera pericolosa in aree dove non sono presenti sorgenti di accensione efficaci.

Installazione di impianti di rivelazione sostanze infiammabili per:

- attivazione delle misure di messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle sorgenti d'accensione;
- evacuazione delle persone preventivamente all'accensione dell'atmosfera esplosiva.

Installazione all'interno delle zone con pericolo di esplosione di impianti, attrezzature e relativi sistemi di connessione non in grado di provocarne l'accensione.
Installazione di impianti di rivelazione delle sorgenti d'accensione (es. scintille, superfici calde, ...).
Installazione di sistemi di inertizzazione delle apparecchiature in modo da ridurre la concentrazione di ossigeno al di sotto della concentrazione limite (LOC).
Installazione di prodotti conformi alla legislazione comunitaria sui luoghi con pericolo di esplosione.

Tabella V.2-4 Misure di prevenzione

Misure di prevenzione

Installazione di sistemi di mitigazione degli effetti di un'esplosione per ridurre al minimo i rischi rappresentati per gli occupanti dalle conseguenze fisiche di un'esplosione, scelti tra i seguenti:

- sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di gas;
- sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di polveri;
- sistemi di isolamento dell'esplosione;
- sistemi di soppressione dell'esplosione;
- apparecchi resistenti alle esplosioni.

Adozione di un layout dell'opera da costruzione e degli impianti con l'obiettivo di ridurre il numero di occupanti esposti agli effetti di un'esplosione (es. sovrappressione, calore, proiezione di frammenti, ...), installando le lavorazioni pericolose:

- all'esterno dei fabbricati occupati dalle persone, opportunamente schermate o distanziate;
- all'interno di fabbricati dove è prevista solo la presenza occasionale e di breve durata di occupanti;
- in locali dotati di misure (es. impianto di rivelazione di sostanze infiammabili, ...) tali da consentire agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro ai fini dell'esplosione prima dell'accensione;
- all'interno di opere da costruzione resistenti alle esplosioni, in posizione opportunamente schermata rispetto alle postazioni fisse di lavoro.

Tabella V.2-5 Misure gestionali

Misure di prevenzione

- Formazione professionale dei lavoratori addetti ai luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive in materia di protezione contro le esplosioni.
- Predisposizione di permessi di lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
- Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili e di indumenti di lavoro non in grado di innescare un'atmosfera esplosiva.
- Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili per la rivelazione di atmosfere esplosive.
- Predisposizione di specifiche procedure di lavoro e di comportamento per i lavoratori addetti.
- Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive.
- Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle sorgenti di accensione.
- Attuazione di verifiche di sicurezza (verifica iniziale, controllo periodico e manutenzione) degli impianti e delle attrezzature installate nei luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, nel rispetto delle norme applicabili.

Figura 2 | Tabelle V.2-3, V.2-4, V.2-5 della versione 2019 del Codice



- ▶ *Tabella V.2-3: Misure di prevenzione;*
- ▶ *Tabella V.2-4: Misure di protezione;*
- ▶ *Tabella V.2-5: Misure gestionali.*

Infine, nella nuova versione del Codice si introduce il paragrafo V.2.3.2 "Impianti" indicando che il livello di sicurezza deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle norme scelte per la progettazione e realizzazione, come ad esempio quelle di seguito elencate:

- ▶ CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) "Atmosfere esplosive – Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici" – quarta edizione
- ▶ CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) "Atmosfere esplosive – Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici"
- ▶ CEI EN 60079-31 (CEI 31-89) "Atmosfere esplosive – Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili"
- ▶ Guida CEI 31-108 "Atmosfere esplosive – Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici in applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)"
- ▶ Norma CEI EN 60079-10-1 "Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di gas" (Classificazione CEI:31-87)
- ▶ Norma CEI EN 60079-10-2 "Atmosfere esplosive. Parte 10-2: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili"

In alternativa, per impianti privi di norme con tale finalità possono essere utilizzate tecniche di analisi di affidabilità quali Failure Mode and Effect Analysis (FMEA, EN 60812), Fault tree analysis (FTA, EN 61025), Markov (EN 61165) o mediante applicazione della progettazione basata sulla sicurezza funzionale (IEC 61511 "Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector").






MANFREDI
ANTINCENDIO

CATALOGO LISTINO 2021

MANFREDI
ANTINCENDIO



CATALOGO LISTINO
2021

Nuovo
Catalogo
Listino
2021

Scaricalo ora



www.rmmanfredi.com

Dal 1960 anticipiamo il futuro

V.3 – Vani degli ascensori

La versione 2019 del Codice non prevede in merito al capitolo V.3 particolari modifiche rispetto alla precedente versione, la regola tecnica verticale V3 “Vano degli ascensori” continua a definire le caratteristiche realizzative e costruttive delle diverse tipologie di vani corsa ascensori all’interno dello stesso elencate. Restano invariate le indicazioni riportate al paragrafo V3.1 “Scopo e campo di applicazione”, V3.2 “Classificazioni” e V3.3 “Strategia antincendio”. Si precisano al punto V3.3.1 “Prescrizioni comuni” le modifiche relativamente alla sostituzione del termine *materiale incombustibile* con *materiale appartenente al gruppo GMO di reazione al fuoco* e l’indicazione per gli ascensori, quali dispositivi per il sollevamento di cose e persone, alla rispondenza ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I della direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014 oltre che alla famiglia delle norme UNI EN 81 specifiche. Sempre allo stesso punto viene specificato il divieto, in caso di incendio, all’utilizzo degli ascensori non progettati a tal fine, contrassegnandoli con appositi segnali conformi alla regola dell’arte. Da notare altra modifica rilevante, per il punto V3.3.5 “Prescrizioni per il tipo SE” in merito alle dimensioni della cabina e degli atrii protetti, dimensioni che devono essere definite dal progettista con riferimento alle UNI EN 81.

Anziché definite con il competente Comando dei Vigili del fuoco, così come era indicato nella vecchia versione 2015 del Codice, a rimarcare il ruolo fondamentale del progettista antincendio e le relative responsabilità nelle scelte progettuali da implementare.

4. le dimensioni interne della cabina e degli atrii protetti devono essere stabilite in accordo con il competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Conclusioni

Le tre sezioni V1 – V2 – V3 rappresentano ambiti che si possono ritrovare sia nel contesto delle opere civili ma in particolare nelle attività a carattere industriale evidenziando come la verifica del livello di rischio e la relativa compensazione deve riguardare non solo il contenitore ma anche l’insieme degli impianti di processo che vi si trovano. Si tratta quindi di studiare ed analizzare nel dettaglio i processi produttivi evidenziando anche come le anomalie di sistema o i malfunzionamenti possono originare situazioni che possono portare od essere un principio d’incendio o possibile veicolo di propagazione sia all’interno che all’esterno del complesso in esame. Lo studio, l’analisi di dettaglio e le scelte di sicurezza da implementare sono affidati, pertanto, al progettista antincendio. ♦

ambiente&sicurezza SUL LAVORO



antincendio



SCOPRI I DOSSIER DELLE RIVISTE ANTINCENDIO E AMBIENTE&SICUREZZA SUL LAVORO!

Sul Portale **InSic.it**, sezione **Dossier**, sono disponibili per tutti i nostri lettori alcune raccolte di articoli e approfondimenti in materia di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale tratti dalle riviste di EPC Periodici ed in continuo aggiornamento!

online su:  www.insic.it/dossier

SIEMENS

Ingegno per la vita

Cerberus™

FIT/PRO

**Rapidità, efficacia,
controllo**
L'antincendio
ha una nuova specie
dominante



Rileva. Proteggi. Gestisci.

Per dominare le insidie del fuoco nascono Cerberus™ PRO e Cerberus™ FIT di Siemens, sistemi completi e integrati in grado di rilevare, segnalare e gestire il pericolo in caso di incendio in modo efficace e tempestivo. Combinando esperienza e innovazione, Siemens ha sviluppato nuove funzionalità in grado di rispondere sempre meglio alle esigenze di installatori e manutentori, garantendo loro un controllo ancora più rapido e puntuale.

L'evoluzione della specie, per garantire i massimi livelli di sicurezza per gli ambienti e le persone che li vivono.

siemens.it/centrali-antincendio